



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

### UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

**Oggetto:** Servizi di accoglienza in ambito sportivo (stewarding).

**ALLE PREFETTURE UU.TT.G**

**LORO SEDI**

**AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO**

**TRENTO - BOLZANO**

**ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA  
VALLE D'AOSTA**

**AOSTA**

**ALLE QUESTURE**

**LORO SEDI**

È stata portata all'attenzione di questo Dipartimento dalla FEDERPOL – Federazione Italiana degli Istituti Privati per le Investigazioni, per le Informazioni e per la Sicurezza, la questione relativa alla possibilità per gli istituti di investigazione privata di svolgere i servizi di controllo degli stadi durante le attività calcistiche, di cui al D.M. 8 agosto 2007.

In particolare, la citata federazione ha rappresentato che alcune Prefetture ritengono preclusa agli investigatori tale attività, riferendola alla sola vigilanza privata.

Al riguardo, si rappresenta che, con circolare n.557/PAS.2079.13500.C(5), del 28.02.2008, questo Dipartimento ebbe a chiarire come “... il D.M. dell'8 agosto 2007, nel fare menzione degli “istituti di sicurezza” muniti della licenza prevista dall'art.134 del T.U.L.P.S., faccia esclusivo riferimento agli istituti di vigilanza privata, i quali, per livello di organizzazione, sono in grado di svolgere al meglio le attività di “sicurezza complementare” – quale quella di stewarding – offrendo nello svolgimento di tale ultimo servizio ... un qualificato livello di collaborazione...”.

Ciò premesso, va osservato che l'art. 5, co. 1, lett.a.VI), del D.M. 1° dicembre 2010, n.269, nel richiama espressamente le “attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla presenza stabile di personale dipendente presso i locali del committente”, intende sia le attività di assistenza nei locali di pubblico spettacolo, di cui al D.M. 6 ottobre 2009, sia quelle di accoglienza in ambito sportivo, di cui al più volte citato D.M. 8 agosto 2007.

D'altro canto, la considerazione che gli investigatori privati possono svolgere i servizi previsti dal D.M. 6 ottobre 2009 - come chiarito anche con la circolare n. 557/PAS.12089.10089D(1)SIC(2), del 17 novembre 2010 - fa venire meno il criterio, indicato nella richiamata direttiva del 28 febbraio 2008, della diversa organizzazione degli istituti di investigazione rispetto a quelli di vigilanza, atteso che le attività di assistenza nei locali di



# *Ministero dell'Interno*


**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
**UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE**

pubblico spettacolo presuppongono un'organizzazione simile a quella necessaria per le attività di "stewarding".

Pertanto, sono legittimati a svolgere i servizi di accoglienza in ambito sportivo sia gli istituti di vigilanza privata, ai sensi del D.M. 269/2010, art. 2, co. 2, lett. a), classe C, sia gli istituti di investigazione privata, ai sensi dell' art. 5, co. 1, lett .a.VI), del medesimo decreto.

IL DIRETTORE

Tomao

 s/polam/uo vig priv/vig/aa gg/2013/10089.D(1)REG